



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZZI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2009

Agevolazioni fiscali per le istituzioni culturali riconosciute

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di valorizzare e promuovere quanti operano nel campo della formazione e della qualificazione professionale, riconoscendo l'importante ruolo che svolgono a livello sociale ed educativo. Sono molti gli enti e le fondazioni che operano in questo settore ad integrazione e completamento della funzione sociale e didattica degli istituti scolastici riconosciuti, ma la loro sopravvivenza sta diventando problematica e si avverte la necessità di intervenire con provvedimenti *ad hoc* finalizzati a favorire ed agevolare il loro sviluppo.

L'articolo 1 include tra le prestazioni esenti ai fini IVA quelle effettuate da fondazioni ed enti associativi che svolgono attività di formazione che, se pur non abbiano un riconoscimento come «scuola» da parte delle autorità competenti, svolgono di fatto un'attività analoga a quella di scuole riconosciute. Al fine di non allargare l'esenzione a qualsiasi organismo privato, l'esenzione viene stabilita per quelle fondazioni ed enti associativi che hanno una gestione diretta o in convenzione con un ente pubblico o che abbiano avuto una presa d'atto dall'Assessorato regionale competente per materia o dall'ente locale di riferimento.

L'articolo 2 interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non considerando come «atti-

vità commerciali» le attività istituzionali delle fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1.

L'articolo 3, modificando l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, mira a includere tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF le spese per la frequenza delle scuole, degli istituti, delle fondazioni e degli enti associativi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 reca disposizioni per la presentazione della domanda di «presa d'atto» al fine di ottenere le agevolazioni fiscali di cui agli articoli precedenti. Per assolvere alle proprie funzioni, infatti, la «scuola» deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficacia ed efficienza sotto diversi profili: disponibilità di locali, strumenti, laboratori e sussidi didattici adeguati al tipo di scuola; possesso da parte del preside del titolo professionale previsto per l'esercizio della stessa funzione; possesso da parte dei docenti del titolo professionale prescritto per la materia insegnata; elaborazione dei criteri seguiti per le valutazioni intermedie e finali da parte dei docenti; apertura, nelle scuole di musica, di almeno tre classi di strumento: una di pianoforte, una di strumento ad arco ed una di strumento a fiato, oltre alle materie complementari (teoria e solfeggio, orientamento musicale); promozione, nelle medesime scuole, della musica d'insieme e della formazione vocale (coro di voci bianche, coro dei ragazzi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni ai fini IVA)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, comprese quelle dirette alla formazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione e alla riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, nonché istituti, scuole, fondazioni ed altri enti associativi con gestione diretta o in convenzione con un ente pubblico o che abbiano ottenuto la presa d'atto dell'Assessorato regionale competente per materia o dell'ente locale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi e pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».

Art. 2.

(Attività non commerciale)

1. All'articolo 143, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di diretta imputazione», sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di servizi rese da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con un ente pubblico o che abbiano ot-

tenuto la presa d'atto dell'Assessorato regionale competente per materia o dell'ente locale».

Art. 3.

(Agevolazioni ai fini IRPEF)

1. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «istituti statali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese per la frequenza di corsi di istruzione effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con ente pubblico o che abbiano ottenuto la presa d'atto dell'Assessorato regionale competente per materia o dell'ente locale, nel limite massimo annuo di euro 1.000,00.».

Art. 4.

(Presa d'atto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire e regolamentare la richiesta, la concessione e il regolare funzionamento della presa d'atto, che dovrà essere presentata all'Assessorato regionale competente per materia rispetto alle materie svolte, o all'ente locale di riferimento, tenendo presenti i seguenti criteri generali:

a) valutazione della documentazione relativa al gestore persona fisica, con riferimento ai dati anagrafici, alle pendenze penali e alle qualifiche professionali;

b) regolarità della documentazione relativa al gestore persona giuridica;

c) conformità strutturale dei locali adibiti alle attività;

d) valutazione della situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strut-

ture educative statali e non statali e della capacità della scuola per lo svolgimento della funzione sociale nel territorio di riferimento;

e) valutazione del funzionamento del programma relativamente agli orari di svolgimento, alla partecipazione degli alunni e alla professionalità del personale direttivo, degli insegnanti e del personale non docente;

f) valutazione degli strumenti e delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti in base alla loro specifica destinazione nell'organizzazione scolastica e ubicazione all'interno dei locali utilizzati.

2. Alla domanda di presa d'atto, di cui al comma 1, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione relativa al gestore persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) *curriculum vitae* attestante i requisiti professionali;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti;

b) documentazione relativa al gestore persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato rilasciato dalla camera di commercio, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società, con l'indicazione dei rappresentanti legali;

3) i documenti di cui alla lettera a) relativi al legale rappresentante;

c) documentazione relativa ai locali:

1) dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali;

2) dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa alla conformità dei

locali ai requisiti previsti dalla legge, in relazione all'attività svolta;

d) documentazione relativa al funzionamento:

1) quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se tale orario debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe;

2) elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza e del titolo di studio, con l'indicazione della scuola e della data di conseguimento;

3) prospetto del personale direttivo e docente da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titolo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione;

4) prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascun soggetto, del titolo professionale posseduto e della funzione svolta;

5) per le scuole di musica: elenco degli strumenti musicali e delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica e ubicazione all'interno dei locali utilizzati;

6) relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio di riferimento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-

2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

